

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18778 Anno 2014

Presidente: ESPOSITO ANTONIO

Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udiienza: 25/03/2014

3.2. Il P.M. risulta, invero, procedere (cfr. provvedimento di non convalida e di rigetto della richiesta di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Siena in data 26 aprile 2013) anche nei confronti dei soli BALDASSARRI, MUSSARI e VIGNI:

- per il reato di concorso in ostacolo aggravato all'esercizio delle funzioni delle pubbliche autorità di vigilanza (capo B - artt. 110 c.p. - 61 n. 2 c.p. - 2638, commi 1 e 3, c.c.);

- per il reato di concorso in infedeltà patrimoniale aggravata (capo C - artt. 110 c.p. - 81, comma 2, c.p. - 61 n. 2 c.p. - 2634, comma 1, c.c.);

- per il reato di concorso in false comunicazioni sociali aggravate (capo D - artt. 110 c.p. - 81, comma 2, c.p. - 61 n. 2 c.p. - 2622, commi 1 e 3, c.c.).

Ed è appena il caso di ricordare che integra il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c. l'omessa registrazione contabile di operazioni finanziarie ad oggetto la stipulazione di contratti derivati ad alto rischio che si rifletta sulla veridicità del bilancio di una società quotata, determinando un deprezzamento delle azioni dei soci al momento in cui la relativa notizia venga divulgata a seguito degli accertamenti compiuti in proposito dalle autorità di controllo (Sez. V, sentenza n. 14759 del 2 dicembre 2011, dep. 17 aprile 2012, CED Cass. n. 252301).

La richiesta cautelare reale in esame non riguarda, peraltro, tali fattispecie, né coinvolge attualmente il patrimonio personale dei tre indagati intranei ad MPS, avendo il P.M., nell'atto di appello proposto ex art. 322-bis c.p.p., espressamente escluso dal *devolutum* i cespiti immobiliari e le liquidità degli indagati BALDASSARRI, MUSSARI e VIGNI (cfr. f. 12 dell'ordinanza impugnata), con opzione naturalmente in questa sede insindacabile.